

ACCORDO STRATEGICO PER LA PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE TRANSFRONTALIERA, NELL'AMBITO DEL GECT EUREGIO SENZA CONFINI R.L. TRA IL LAND CARINZIA, LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E LA REGIONE DEL VENETO

Il Land Carinzia della Repubblica d'Austria, rappresentato dal Presidente Peter Kaiser, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della Repubblica Italiana, rappresentata dal Presidente *pro tempore* e la Regione del Veneto della Repubblica Italiana, rappresentata dal Presidente *pro tempore*

Premesso

- a) Il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, prevede che gli Stati membri possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni degli ordinamenti nazionali, un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale - GECT;
- b) la Legge n. 88 del 7 luglio 2009 e la Legge del 18 dicembre 2008 con le quali lo Stato italiano e lo Stato austriaco hanno dato applicazione al Regolamento n. 1082/2006;
- c) la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Land Carinzia e la Regione del Veneto hanno costituito il GECT "Euregio Senza Confini r.l. - Euregio Ohne Grenzen mbH" con sede a Trieste, mediante sottoscrizione dell'atto costitutivo a Venezia il 27 novembre 2012 e iscritto al n. 4 del Registro nazionale dei GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, acquistando la personalità giuridica di diritto pubblico;
- d) il GECT ha approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento e proceduto alla nomina degli Organi;
- e) lo Statuto del GECT individua i settori d'intervento quali le risorse energetiche e ambientali, la gestione dei rifiuti, i trasporti, le infrastrutture e la logistica, la cultura, lo sport, l'istruzione e l'alta formazione, l'ambito socio-sanitario, la protezione civile, la scienza, la ricerca, l'innovazione e la tecnologia, l'agricoltura, il turismo, le attività produttive, le infrastrutture di comunicazione, il lavoro, la formazione professionale e il commercio;
- f) il GECT "Euregio Senza Confini r.l. - Euregio Ohne Grenzen mbH" è l'organismo territoriale transfrontaliero capace di programmare e realizzare nel proprio territorio azioni comuni volte al potenziamento delle attività di promozione della mobilità sostenibile delle persone in ambito transfrontaliero;
- g) il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
- h) il Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006. In particolare l'art. 25, ai sensi del quale gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali al fine di liberalizzare maggiormente i servizi contemplati da detto Regolamento, soprattutto per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni e la semplificazione dei documenti di controllo o la dispensa dal produrli, in particolare nelle regioni frontaliere, e informano la Commissione di tutti gli accordi conclusi;
- i) che l'avvio del presente accordo trova origine nell'esperienza maturata nell'ambito del progetto europeo EMOTIONWay (Interreg V-A Italia-Austria 2014–2020), finalizzato al miglioramento della mobilità sostenibile transfrontaliera, di cui il GECT Euregio Senza Confini è stato Lead Partner, e si è sviluppato ulteriormente grazie al progetto EU-MOVE: TPL Senza Confini (Interreg VI-A Italia-Austria 2021–2027), di seguito EU-MOVE, promosso dal GECT Euregio Senza Confini r.l., che ha riattivato e consolidato il confronto tra i soggetti competenti attraverso un Tavolo tecnico transfrontaliero;
- j) che tale Tavolo tecnico transfrontaliero, istituito nell'ambito del progetto EU-MOVE, ha individuato gli ostacoli amministrativi e giuridici che limitano lo sviluppo di un servizio di trasporto pubblico transfrontaliero

integrato di persone e risponde a una chiara volontà politica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Land Carinzia e la Regione del Veneto, di rafforzare la cooperazione;

k) che il progetto *EU-MOVE* si inserisce nelle linee strategiche approvate dalla 19. Assemblea del GECT Euregio Senza Confini r.l., che ha conferito mandato a promuovere soluzioni comuni per il superamento degli ostacoli transfrontalieri in materia di mobilità, considerata una priorità strategica;

l) che la cooperazione nel settore della mobilità rientra in una più ampia strategia di governance multilivello promossa dal GECT Euregio Senza Confini r.l., finalizzata a superare le barriere amministrative e giuridiche e a favorire l'interoperabilità dei sistemi e sostenere lo sviluppo locale integrato mediante un dialogo costante tra amministrazioni regionali e attori territoriali;

m) che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Land della Carinzia riconoscono il reciproco interesse e intendono congiuntamente operare per la realizzazione di servizi di trasporto pubblico transfrontalieri di persone al fine di fornire servizi sostenibili e innovativi alla cittadinanza ed in particolare, alle comunità che risiedono nelle aree di confine, nonché per la valorizzazione dei rispettivi territori;

n) che la Regione del Veneto partecipa in qualità di firmataria con ruolo di osservatore, con particolare riferimento alle attività di cui all'art. 6 del presente Accordo Strategico, al Tavolo di lavoro sul trasporto pubblico transfrontaliero di persone, al fine di contribuire al coordinamento, anche attraverso il coinvolgimento dei competenti enti affidanti dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale, delle iniziative nell'area di confine con la Regione Friuli Venezia Giulia e il Land Carinzia;

o) che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Land Carinzia e la Regione del Veneto condividono l'interesse a porre in essere nuove attività ovvero proseguire nelle attività di cooperazione già avviate in qualità di GECT nell'ambito della mobilità sostenibile transfrontaliera;

p) che le attività di cooperazione previste dallo Statuto del GECT, e in particolare nell'ambito della mobilità sostenibile transfrontaliera, vengano realizzate in modo coordinato anche nel quadro degli strumenti europei per la cooperazione territoriale europea e dei Programmi a gestione diretta UE;

convengono quanto segue:

Art. 1
Oggetto dell'Accordo Strategico

1. Il presente Accordo Strategico disciplina le modalità di individuazione, definizione e attuazione di servizi di trasporto pubblico transfrontaliero di persone, su strada e ferroviari, di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Land Carinzia.
2. I servizi di trasporto di cui al comma precedente sono realizzati nell'ambito dei contratti di servizio pubblico sottoscritti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Land Carinzia con i rispettivi Operatori di trasporto pubblico di persone.
3. I servizi su strada di cui al primo comma del presente articolo possono essere configurati sia come servizi di linea sia come servizi flessibili.
4. La Regione del Veneto partecipa al presente Accordo strategico in qualità di osservatore, contribuendo al perseguitamento delle sue finalità attraverso il coinvolgimento nelle attività di confronto e di coordinamento tecnico anche dei competenti enti affidanti dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale, senza assumere obblighi diretti né oneri finanziari relativi all'attuazione dei servizi disciplinati dagli articoli successivi.

Art. 2
Diritto applicabile

Il presente Accordo Strategico sarà concluso e attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e austriaca, nonché del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia e dell'Austria all'Unione Europea.

Art. 3
Principi e obiettivi generali

1. Il presente Accordo Strategico ha lo scopo di rafforzare la mobilità sostenibile tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Land Carinzia, attraverso la pianificazione coordinata del sistema di mobilità pubblica e la definizione e realizzazione di servizi di trasporto pubblico transfrontalieri di persone.
2. Obiettivi comuni del sistema condiviso di mobilità pubblica transfrontaliera sono:
 - a) lo sviluppo economico dei territori e la loro valorizzazione anche turistica;
 - b) il rafforzamento delle relazioni sociali;
 - c) il contributo al perseguitamento degli obiettivi europei, nazionali e regionali di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
 - d) il miglioramento della sostenibilità ambientale nel settore della mobilità e dei trasporti nonché della qualità dell'aria e dell'impatto acustico sui territori;
 - e) il miglioramento dell'accessibilità territoriale e al sistema del trasporto pubblico di persone;
 - f) il miglioramento delle connessioni con il sistema della mobilità ciclabile, con particolare riferimento alle principali direttive cicloturistiche e ai principali poli attrattori;
 - g) lo sviluppo di un sistema integrato di mobilità a servizio del territorio transfrontaliero.

Art. 4
Definizioni

1. Ai sensi del presente Accordo Strategico si intende per:
 - a) Servizi di linea di trasporto pubblico di persone: i servizi tra singole fermate lungo un itinerario compreso tra due capolinea, svolti in base ad orari prestabiliti, condizioni generali di trasporto e tariffe definite. Tali servizi possono essere svolti come collegamenti di linea con sosta ad ogni fermata, con sosta solo ad alcune fermate principali o come linea diretta (con sosta solo ai capolinea);
 - b) Servizi di trasporto pubblico di persone su strada flessibili: i servizi effettuati anche a chiamata in zone e orari a domanda debole, da espletarsi su percorrenze fisse o variabili e con l'ausilio di idonee tecnologie;
 - c) Servizi di trasporto pubblico transfrontalieri di persone: i servizi su strada (di linea o flessibili) e ferroviari, che si effettuano nell'area di applicazione del presente Accordo Strategico o lungo le direttive individuate dalle rispettive normative nazionali e regionali, dai correlati strumenti di pianificazione di settore e, per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da accordi con il Ministero italiano competente in materia di trasporti o con il Land Carinzia;
 - d) Area di riferimento per i servizi su strada: l'area di riferimento per la realizzazione dei servizi di trasporto pubblico transfrontalieri di persone su strada è definita dalle rispettive normative nazionali e regionali;
 - e) Operatore di trasporto pubblico di persone: un'impresa o un gruppo di imprese di diritto pubblico o privato che fornisce servizi di trasporto pubblico di persone o qualsiasi ente pubblico che gestisce servizi di trasporto pubblico di persone, titolare di un contratto di servizio pubblico afferente ai servizi di cui al presente Accordo Strategico.
 - f) Contratto di servizio di trasporto: uno o più atti giuridicamente vincolanti che formalizzano, a seconda della configurazione concreta, l'accordo tra l'Autorità competente e un Operatore di trasporto pubblico per lo svolgimento di servizi di trasporto che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e delle rispettive disposizioni nazionali applicabili, possono essere affidati con contratti di servizio o contratti di concessione di servizi.

2. Si applicano in ogni caso le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Art. 5
Attività autorizzativa

1. I servizi transfrontalieri condivisi e realizzati secondo le disposizioni del presente Accordo Strategico ricadono nella previsione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento (CE) 1370/2007, come integrato dal Regolamento (UE) 2338/2016.
2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Land Carinzia convengono, nel rispetto della normativa settoriale dell'Unione Europea sopra richiamata, che l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi come Operatore di trasporto pubblico di persone sul proprio territorio consente anche l'erogazione dei servizi di trasporto transfrontalieri previsti dal presente Accordo Strategico.

Art. 6
Tavolo di lavoro sul trasporto pubblico transfrontaliero di persone

1. Al fine di favorire e supportare l'attuazione del presente Accordo Strategico, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Land Carinzia e la Regione del Veneto si avvalgono di un Tavolo tecnico transfrontaliero sul trasporto pubblico transfrontaliero di persone, di seguito denominato Tavolo, quale sede stabile di confronto e coordinamento operativo.
2. Il Tavolo è stato istituito nell'ambito del progetto EU-MOVE: TPL Senza Confini, co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Austria VI-A 2021–2027, ma ne trascende l'ambito progettuale, configurandosi come strumento permanente di cooperazione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Land Carinzia e la Regione del Veneto per l'identificazione congiunta di soluzioni, l'elaborazione di proposte operative e il monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste dal presente Accordo.
3. Il Tavolo potrà istituire ulteriori gruppi operativi settoriali per la definizione tecnica delle azioni e dei correlati progetti finalizzati a dare attuazione al presente Accordo.
4. Le azioni e i progetti definiti dal Tavolo sono attuati previo consenso della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Land Carinzia con il coinvolgimento dei Comuni territorialmente competenti e della Regione del Veneto.
5. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Land Carinzia e la Regione del Veneto nominano i propri rappresentanti al Tavolo che svolgono il ruolo di referenti per l'attuazione del presente Accordo Strategico.
6. I rappresentanti del Tavolo, di cui al comma precedente, informano regolarmente i firmatari sulle attività svolte dal medesimo, dagli eventuali gruppi operativi settoriali, nonché sugli sviluppi nell'attuazione del presente Accordo Strategico.

Art. 7 **Ambiti prioritari della cooperazione transfrontaliera**

Gli ambiti prioritari di seguito elencati definiscono il quadro di riferimento del Tavolo di lavoro e dei gruppi settoriali, di cui all'articolo 6 del presente Accordo, e saranno oggetto di approfondimento e sviluppo congiunto nel corso della cooperazione continuativa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Carinzia:

- a) **Pianificazione congiunta del trasporto pubblico transfrontaliero di persone**, in conformità agli obiettivi definiti dal presente Accordo Strategico.
- b) **Sviluppo di prodotti e tariffe armonizzati** per l'utilizzo del trasporto pubblico transfrontaliero di persone.
- c) **Integrazione dei servizi di trasporto pubblico transfrontalieri di persone** e dei relativi flussi informativi nei sistemi informativi nazionali e regionali.
- d) **Monitoraggio** dei servizi transfrontalieri realizzati in attuazione del presente Accordo.
- e) **Pianificazione delle infrastrutture** con particolare attenzione alla promozione dell'intermodalità e all'informazione all'utenza.
- f) **Misure a favore della mobilità sostenibile e della transizione energetica**, tra cui, a titolo esemplificativo, l'impiego di veicoli dotati di tecnologie di propulsione alternative.
- g) **Pianificazione e attuazione congiunta di attività di informazione e comunicazione** relative ai servizi di trasporto pubblico transfrontalieri di persone.
- h) **Scambio e diffusione di buone pratiche** in tema di intermodalità e di modelli di gestione e standard delle aree di stazione e di fermata, per favorire l'attrattività del sistema della mobilità sostenibile, facilitando e migliorando l'esperienza dell'utente.

Art. 8
Modalità di definizione e configurazione dei servizi transfrontalieri

1. I servizi oggetto del presente Accordo Strategico sono attuati a partire da specifici progetti condivisi tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Land Carinzia e gli Operatori di trasporto pubblico di persone, con il coinvolgimento dei relativi territori e dei portatori di interessi territoriali, nonché coerenti con le rispettive pianificazioni di settore, e vengono attivati in via sperimentale e successivamente confermati in caso di esito positivo della sperimentazione.
2. I servizi transfrontalieri di cui al comma precedente sono realizzati congiuntamente dagli Operatori di trasporto pubblico di persone titolari dei rispettivi contratti di servizio e possono essere svolti con diverse modalità tra le quali:
 - a) prolungamento dei servizi interni fino al punto di connessione con i servizi di trasporto pubblico di persone oltre il confine ai sensi delle normative nazionali e regionali;
 - b) nuovi servizi transfrontalieri;
 - c) coordinamento di orari.
3. La programmazione e progettazione dei servizi transfrontalieri considera anche la connessione con il sistema delle ciclovie di interesse nazionale e regionale di riferimento e con quelle a servizio dei principali poli attrattori ad esse correlati.
4. Il sistema dei servizi transfrontalieri realizzato viene sviluppato con l'obiettivo di facilitare l'accessibilità ai soggetti a ridotta mobilità.

Art. 9
Oneri per l'attuazione dell'Accordo

1. Gli oneri per l'attuazione del presente Accordo Strategico sono assunti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Land Carinzia all'interno dei rispettivi contratti di servizio nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie o sulla base di specifiche linee di finanziamento.
2. Il finanziamento delle iniziative transfrontaliere in attuazione del presente Accordo Strategico avverrà sulla base di accordi da stipularsi successivamente.

Art. 10
Modifiche o integrazioni

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo Strategico potranno essere definite per iscritto previo consenso dei firmatari.

Art. 11
Controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo Strategico sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette.

Art. 12
Protezione delle informazioni

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Land Carinzia e la Regione del Veneto si astengono dal divulgare a terzi, senza previa autorizzazione scritta delle controparti, le informazioni ottenute dalle stesse nell'ambito del presente Accordo Strategico o in relazione ad esso.
2. Ciascuno proteggerà i dati personali ricevuti dagli altri firmatari, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Strategico, in conformità al RGPD (UE) 2016/679 e alle rispettive normative nazionali ad integrazione del predetto Regolamento.

Art. 13
Clausole finali

1. Il presente Accordo Strategico entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Il presente Accordo Strategico ha una durata di cinque (5) anni ed è rinnovato automaticamente per ulteriori periodi di cinque (5) anni, a meno che uno dei firmatari non notifichi agli altri la sua intenzione di porvi fine sei (6) mesi prima della data prevista per il rinnovo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo Strategico.

Fatto a Klagenfurt am Wörthersee il 03.12.2025 in cinque originali, tre in lingua italiana e due in lingua tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IL PRESIDENTE
del Land Carinzia

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE
Della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE
della Regione del Veneto